Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 26 marzo 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 160 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 30 novembre 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1968
registro n. 2 Difesa, foglio n. 322

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

FERRERA Domenico di Francesco, classe 1923, da Palermo *« alla memoria »*. — Giovane ufficiale di cavalleria in s.p.e. non esitava a votarsi immediatamente dopo l'armistizio alla lotta di liberazione, contribuendo all'organizzazione di un gruppo armato partigiano in zona alpina. Arrestato e liberato dopo due mesi di carcere, tornava all'azione spinto da irrefrenabile entusiasmo distinguendosi per coraggio e capacità in vari combattimenti. Comandante di un esiguo distaccamento partigiano attaccato da soverchianti forze nemiche, impegnava insieme ad altri ufficiali una disperata difesa permettendo così ai gregari di svincolarsi e portare in salvo le armi in dotazione. Circondato, tentava una ardita sortita in cui, con altri valorosi, cadeva faccia al nemico immolando la sua giovane esistenza alla libertà della Patria. — San Martino di Cantalupa (Frossasco), 4 novembre 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

TACCONI Eugenio fu Odoardo, classe 1914, da Cortona (Arezzo). — Sottufficiale in servizio all'estero, entrava all'atto dell'armistizio nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, distinguendosi per capacità e ardimento. Nel corso di un difficile ripiegamento rimaneva col gruppo mortai del suo battaglione a coordinare l'azione di fuoco, contribuendo validamente ad assicurare il ripiegamento delle altre unità e portando per ultimo in salvo le preziose armi. — Srem - Slavonia - Croazia (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

TAGLIOLINI Enrico fu Francesco, classe 1920, da Urbania (Pesaro-Urbino). — Volontario tra i primi nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero, si distingueva in numerosi combattimenti per coraggio ed alto spirito di sacrificio. Comandante di plotone, nel corso di un difficile attacco a posizione nemica fortificata, benchè colpito ad una gamba rifiutava ogni soccorso sino a quando, conquistata la posizione, non vedeva sistemati a difesa i suoi uomini. — Quota Majdan (Jugoslavia), 22 aprile 1945.

THOUSC Costanzo di Marco, classe 1915, da Fontainemore (Aosta). — *Entrava nelle file dei partigiani operanti in territorio* straniero distinguendosi per spirito di iniziativa e capacità di comando. Nel corso di un accanito combattimento per la difesa di un caposaldo affidata al plotone da lui comandato, recuperava l'arma del mitragliere caduto, e, portantosi in posizione favorevole, apriva un micidiale fuoco sulla posizione nemica facilitandone la conquista. — Betine (Bosnia), 17 giugno 1944.

TIRAPELLE Gino di Mario, classe 1923, da Roncà (Verona). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e capacità di comando in molti mesi di strenua lotta. Nel corso di un improvviso attacco nemico, riuscito a tenere in pugno i suoi uomini nonostante l'iniziale sbandamento, si lanciava per primo al contrattacco e costringeva il nemico alla ritirata dopo avergli causato dure perdite. — Zona di Mlinista - Glamoc (Bosnia), 29 maggio 1944.

TOCCACELI Francesco di Agostino, classe 1921, da Marsciano (Perugia). — Al comando di una compagnia di partigiani riusciva con abile manovra ad attaccare una munita posizione nemica facendo rifulgere, nel violento combattimento, il suo coraggio e la sua capacità. Ferito gravemente, rifiutava di abbandonare il proprio posto e continuava a impartire ordini ai suoi uomini sino a quando il successo non si delineava sicuro. — Quota 189 di Golesci Raicjci (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

TONGIANI Emanuele fu Pietro, classe 1891, da Massa — Volontario nelle file partigiane in territorio straniero, si distingueva in numerosi combattimenti per spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. Durante un duro combattimento difensivo contro forze preponderanti, si portava con il proprio fucile mitragliatore in posizione avanzata e fortemente battuta, infliggendo notevoli perdite al nemico. Ferito, continuava nella sua efficace azione di fuoco finchè, esaurite le munizioni, raggiungeva il suo reparto in ripiegamento portando seco anche l'arma. — Koricina - Glamoc (Jugoslavia), 27 maggio 1944.

TONIOLO Gino di Attilio, classe 1921, da Lozzo Atestino (Padova). — Unitosi alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero prendeva parte alla lotta con coraggio e piena dedizione. Nel corso di un duro combattimento, rimaneva, benchè ferito, al suo posto sino alla conclusione vittoriosa dell'azione. — Fronte di Zagabria (Jugoslavia), 9-11 maggio 1945.

TRIA Donato fu G. Battista, classe 1922, da Laterza (Taranto). — Vice comandante di un plotone di partigiani impegnato duramente contro un caposaldo, si esponeva più volte al fuoco avversario nell'intento di sistemare un'arma automatica in posizione avanzata. Ricevuto l'ordine di ripiegare, teneva con fuoco preciso impegnato il nemico dando così modo agli altri reparti di portarsi su altra posizione. — Ceric - quota 134 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

VENTURI Renato di Francesco, classe 1915, da Montecastrilli (Terni). — Militare in servizio all'estero, entrava all'armistizio nelle file partigiane, distinguendosi per capacità e co-

raggio. Comandante di squadra, nel corso di una azione offensiva, si lanciava all'attacco di una posizione nemica, noncurante del violentissimo fuoco di sbarramento dell'artiglieria. Ferito, non desisteva dalla lotta e dall'incitare i suoi commilitoni, sino al compimento vittorioso dell'azione. — Ceric - quota 154 (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

VETTORI Vittorio fu Ottavio, classe 1915, da Londa (Firenze). — Comandante di un plotone di partigiani operanti in territorio straniero, già distintosi in precedenti combattimenti per sangue freddo e sprezzo del pericolo, si lanciava alla testa dei suoi uomini all'assalto di un importante fortino tenacemente difeso dal nemico. Immobilizzato da una ferita, ma incurante di sè stesso, continuava ad incitare i suoi gregari alla lotta sino alla conclusione vittoriosa dell'azione. — Babin Dol - quota 98 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

VICHI Ugo di Pellegrino, classe 1922, da Roccalbegna (Grosseto). — Vice comandante di una compagnia di partigiani, operanti in territorio straniero, impegnata in un duro combattimento, si distingueva per spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. In testa al suo reparto trascinava i suoi uomini in ripetuti attacchi ravvicinati sotto violento fuoco avversario, concludendo vittoriosamente l'azione. — Quota 130 Poljana (Jugoslavia), 3 dicembre 1944.

VIGORELLI Giuseppe Guerrino di Daniele, classe 1916, da Sant'Angelo Lodigiano (Milano). — Comandante di un plotone di partigiani operanti all'estero, rimaneva, nel corso di un violento attacco nemico, circondato con pochi uomini da preponderanti forze avversarie. Rifiutatosi di arrendersi, riusciva dopo un furioso corpo a corpo ad aprirsi un varco e a rientrare nelle proprie linee, riprendendo immediatamente il combattimento. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

VILLARI Letterio di Filippo, classe 1920, da Messina. — Liberato dalla prigionia, entrava nelle file partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio ed alto spirito d'amor proprio. Nel corso di un furioso combattimento guidava arditamente una squadra di partigiani all'assalto di un centro di resistenza nemico e, malgrado fosse rimasto ferito, persisteva nell'azione sino alla conclusione vittoriosa. — Jugoslavia, 27 aprile 1945.

ZANOTTO Vittorio di Sante, classe 1920, da Portogruaro (Venezia). — Comandante di una compagnia di partigiani operanti in territorio straniero, nel corso di duri combattimenti contro munite posizioni avversarie, si prodigava alla testa del suo reparto là dove maggiore era il pericolo. Ferito agli arti inferiori, rimaneva al suo posto di comando sino alla conclusione vittoriosa dell'azione. — Sid (Jugoslavia), 7 febbraio 1945.

(1883)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° marzo 1968, n. **208**.

Ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle organiche del personale direttivo, di concetto, esecutivo, ed ausiliario, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, in corrispondenza con le norme contenute nel titolo IV e relative alle soprintendenze bibliografiche, biblioteche pubbliche governative, Istituto di patologia del libro e Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge con decorrenza dalle date in esse stabilite.

I contingenti numerici relativi a ciascuno degli istituti elencati nel comma precedente sono determinati o modificati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.

Art. 2.

Nell'applicazione della presente legge, relativamente agli aumenti dei posti di organico da essa previsti, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni alle qualifiche di direttore di biblioteca di seconda e terza classe, di primo aiuto-bibliotecario, di primo ragioniere e di primo aiutante, e alle qualifiche equiparate, sono conferite per merito comparativo agli impiegati che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione agli esami previsti dai citati articoli.

Art. 3.

Nel primo concorso di ammissione alle carriere esecutiva ed ausiliaria indetto in applicazione della presente legge, il 50 per cento dei posti è riservato a coloro che, almeno da un anno, prestino servizio come cottimisti presso gli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura e che siano forniti dei requisiti richiesti per la partecipazione ai suddetti concorsi, anche se abbiano superato il limite di età.

Qualora il numero dei cottimisti vincitori del concorso non raggiunga la quota riservata del 50 per cento, i posti eccedenti sono attribuiti agli altri partecipanti.

Art. 4.

Il personale delle carriere di cui alle tabelle allegate alla presente legge che, alla data di entrata in vigore della medesima, abbia raggiunto i 65 anni di età o che li raggiunga entro un triennio e che non abbia compiuto venti anni di effettivo servizio, può essere trattenuto in servizio sino al raggiungimento dei venti anni di effettivo servizio, sempreché non superi i 70 anni di età.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con le somme che l'articolo 24 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, ha stabilito in aumento, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, agli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

TABELLA *A*

CARRIERA DIRETTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
670	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 1ª classe	52 (*a*)	19	5	3	3	30	82 (*a*)
500	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 2ª classe							
402	Soprintendenti bibliografici e Direttori di biblioteca di 3ª classe	60	30	7	6	7	50	110
325	Bibliotecari di 1ª classe	118	73	17	15	15	120	238
271	Bibliotecari di 2ª classe							
229	Bibliotecari di 3ª classe							
	Totali . . .	230	122	29	24	25	200	430

(*a*) Oltre a 7 posti in soprannumero (ora ridotti a 4) da assorbire per la legge 7 dicembre 1961, n. 1264. - 8 posti sono attribuiti alla qualifica di ispettore bibliografico e di ispettore generale bibliografico.

TABELLA *B*

CARRIERA DI CONCETTO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
	Aiuto bibliotecari							
500	Aiuto bibliotecari capi	10	8	2	—	—	10	20
402	Aiuto bibliotecari principali	22	13	3	2	2	20	42
325	Primi aiuto bibliotecari	38	20	4	3	3	30	68
271	Aiuto bibliotecari	130	77	16	13	14	120	250
229	Vice aiuto bibliotecari							
202	Vice aiuto bibliotecari aggiunti . .							
	Totali . . .	200	118	25	18	19	180	380
	Ragionieri							
500	Ragionieri capi	3	5	—	—	—	5 (*a*)	8 (*a*)
402	Ragionieri principali	7	3	1	1	1	6	13
325	Primi ragionieri	13	4	1	1	1	7	20
271	Ragionieri	37	8	2	1	1	12	49
229	Ragionieri aggiunti							
202	Vice ragionieri							
	Totali . . .	60	20	4	3	3	30	90

(*a*) Di cui 3 con la qualifica di ispettore di ragioneria.

TABELLA C

CARRIERA ESECUTIVA

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
271	Aiutanti capi	36 (a)	25	5	4	5	39	75
229	Primi aiutanti	80	41	9	7	8	65	145
202 180 157	Aiutanti Dattilografi o distributori Dattilografi aggiunti o distributori aggiunti	251	125	39	23	24	211	462
	Totali	367	191	53	34	37	315	682

(a) Un posto in più in base al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

TABELLA D

CARRIERA PERSONALE AUSILIARIO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
173	Sorveglianti	80	36	10	9	10	65	145
163 153	Custodi Fattorini	320	156	40	29	30	255	575
	Totali	400	192	50	38	40	320	720

TABELLA E

CARRIERE SPECIALI PER L'ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E I LABORATORI DI RESTAURO DELLE BIBLIOTECHE STATALI

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
	Carriera direttiva							
500 402 325 271 229	Chimici, fisici, biologi e tecnologici	4 (a)	3	1	1	1	6	10 (a)
	Totali	4	3	1	1	1	6	10
	Carriera esecutiva							
271 229 202 180	Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai	8 (b)	5	2	2	1	10	18 (b)
	Totali	8	5	2	2	1	10	18

(a) Le promozioni ai coefficienti 500, 402, 325 e 271 si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinii per merito comparativo, dopo sette, nove, tre e due anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

(b) Le promozioni ai coefficienti 271, 229 e 202, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, dopo sette, otto e cinque anni, rispettivamente di permanenza nel coefficiente inferiore, in conformità con la nota alla tabella *R* annessa alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

TABELLA *F*

OPERAI DI RUOLO

Ex coeff.	Qualifica	Tabelle organ. legge 1264	Posti in aumento				Totale	Tabelle organ. finali (al 1970)
			1967 1° genn.	1968 1° genn.	1969 1° genn.	1970 1° genn.		
167	Specializzati	—	2	—	—	1	3	3
157	Qualificati in soprannumero	4 + 3 (*a*)	8	3	2	2	15	19 (*a*)
	Totali . . .	4 + 3	10	3	2	3	18	22

(*a*) Vengono riassorbiti nell'organico i 3 posti in soprannumero.

LEGGE 14 marzo 1968, n. **209**.

Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 40 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario al comitato organizzatore del X Congresso internazionale di diritto penale, che si terrà a Roma nel settembre 1969.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere indicato nel precedente articolo sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **210**.

Diritto a pensione degli orfani ed orfane di ex insegnanti elementari deceduti anteriormente al 1° ottobre 1948.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono estesi agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove maggiorenni di insegnanti elementari, deceduti in data anteriore al 1° ottobre 1948 e già titolari di pensioni del Monte pensioni istituito con legge 18 dicembre 1878, n. 4646, o della Cassa di previdenza degli enti locali, i benefici di cui agli articoli 12 e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 marzo 1968, n. **211**.

Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, è modificato come segue:

all'articolo 10, comma secondo, sono soppresse le parole: « ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 8 »;

all'articolo 13, comma secondo, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Un'altra frazione dell'1 per cento della somma versata dalla Repubblica federale di Germania, e gli interessi maturati sull'intera somma sono tenuti a disposizione del Ministero del tesoro per essere eventualmente ripartiti rispettivamente tra coloro le cui domande non fossero presentate nei termini per causa di comprovata forza maggiore, oppure le cui domande fossero accolte in sede giurisdizionale a seguito di ricorso avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di cui al secondo comma dell'articolo 8 »;

all'articolo 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

« La somma di cui al primo comma sarà pagata alle associazioni interessate non appena la commissione di cui all'articolo 7 ne avrà stabilito la misura. Le parti non utilizzate delle somme accantonate ai sensi del precedente comma saranno versate in parti uguali alle predette tre associazioni rispettivamente dopo cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto ed entro tre mesi dalla definizione dei ricorsi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1968

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1968, n. 212.

Modificazione allo statuto dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona.

N. 212. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato viene modificato lo statuto dell'Ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 14. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1968, n. 213.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 213. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Ovindoli (L'Aquila) la donazione di un'area di mq. 225 sita in Ovindoli, via Luigi di Savoia, da destinare alla costruzione di un ufficio postale, giusta atto a rogito notaio Giovanni Stornelli in data 3 luglio 1964, rep. n. 54512, racc. 8822, registrato in Avezzano il 23 luglio 1964.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 214.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata di S. Liberio, nel comune di Montemaggiore al Metauro.

N. 214. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 1° marzo 1967, integrato con dichiarazione dell'8 marzo successivo, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Liberio, in frazione omonima del comune di Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 29. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1968, n. 215.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Ante Portam Latinam, in Sulmona.

N. 215. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 6 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Ante Portam Latinam, in Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 30. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1968, n. 216.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare una donazione.

N. 216. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare, dal comune di Fuscaldo (Cosenza) la donazione di un'area di mq. 300, sita in Fuscaldo Centro, via Tenente Passalacqua, da destinare alla costruzione di un ufficio postale, giusta atto a rogito notaio Francesco Stancati in data 14 maggio 1965, rep. 208484, raccolta 18601 registrato a Cosenza il 20 maggio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1968
Atti del Governo, registro n. 218, *foglio n.* 17. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1968.

Approvazione del nuovo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419;

Vista la legge 24 novembre 1967, n. 1191;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 17 aprile 1948, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal comitato esecutivo della predetta Sezione nelle riunioni del 15 giugno 1966 e 25 ottobre 1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Statuto della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Patrimonio

Art. 1.

Presso la Banca nazionale del lavoro è istituita una « Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie ».

Essa ha personalità giuridica propria, con patrimonio e con gestione distinti da quelli della Banca nazionale del lavoro ed è retta dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente statuto.

Art. 2.

La sezione ha lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali — comprese quelle navali per promuoverne il potenziamento.

La Sezione può, fra l'altro, compiere operazioni di anticipazione e di prestito per l'acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'articolo 2762 del codice civile.

Art. 3.

Il patrimonio della Sezione è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di garanzia conferito dallo Stato, giusta quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

c) dal fondo di riserva;

d) da eventuali altre riserve e fondi di accantonamento, non aventi specifica destinazione.

Il fondo di dotazione è costituito dagli apporti dello Stato, della Banca nazionale del lavoro e di altri partecipanti.

Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti degli attuali partecipanti e con conferimenti di altri istituti di credito e di enti assicurativi e previdenziali, anche in deroga delle proprie disposizioni statutarie e delle vigenti disposizioni legislative.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e l'assunzione di nuove quote deve essere deliberata dal comitato esecutivo ed approvata dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

L'importo nei nuovi conferimenti dovrà essere versato nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal comitato esecutivo.

Trascorsi quidici giorni dai termini come sopra stabiliti dal comitato esecutivo, il partecipante che non avesse effettuato il pagamento di quanto dovuto, sarà diffidato, mediante lettera raccomandata, dalla direzione della Sezione a pagare entro quindici giorni il capitale e gli interessi del 6% in ragione d'anno, per i giorni di ritardo.

Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e le quote versate saranno devolute al fondo di riserva.

Le quote non potranno essere trasferite senza l'approvazione del comitato esecutivo della Sezione e del Ministero del tesoro.

Art. 4.

La Sezione provvede all'esercizio della propria attività creditizia nelle forme tecniche più appropriate mediante:

il proprio patrimonio di cui all'art 3;

i fondi previsti da leggi e da provvedimenti particolari;

il risconto del proprio portafoglio ed ogni altra operazione passiva, esclusa la raccolta di depositi fra il pubblico.

TITOLO II

Amministrazione

Art. 5.

Sono organi della Sezione:

Il presidente;

Il comitato esecutivo;

Il direttore.

Art. 6.

Il presidente della Banca nazionale del lavoro è presidente della Sezione.

La rappresentanza legale della Sezione spetta al presidente, che in caso di assenza o impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente della Sezione. Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

La rappresentanza legale della Sezione, in tutti i giudizi attivi o passivi, in qualsiasi sede giurisdizionale od amministrativa, spetta al presidente, al vice presidente, nell'ipotesi di cui al comma precedente, al direttore della Sezione o a chi sostituisce quest'ultimo a norma dell'art. 15.

TITOLO III

Comitato esecutivo

Art. 7.

La Sezione è amministrata da un comitato esecutivo composto dal presidente e dal direttore generale della Banca nazionale del lavoro membri di diritto e da:

a) due funzionari del Ministero del tesoro, in sua rappresentanza;

b) due funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza;

c) un funzionario del Ministero della marina mercantile, in sua rappresentanza;

d) un rappresentante per ciascuno dei partecipanti che non siano già rappresentati in seno al comitato ai sensi del presente articolo, la cui quota di partecipazione al fondo di dotazione della Sezione non sia inferiore a L. 250 milioni;

e) un rappresentante comune di tutti gli altri partecipanti la cui quota di partecipazione al fondo di dotazione sia inferiore al limite anzidetto, da designarsi con le modalità di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 8.

I componenti del comitato esecutivo sono nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Essi continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

Le dimissioni dalla carica di membro del comitato esecutivo avranno effetto soltanto dopo che siano state accettate dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Quando, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nei membri del comitato, il presidente ne provoca la sostituzione da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il nuovo membro cessa dalla carica insieme con gli altri, alla fine del triennio.

Ai membri del comitato esecutivo e del collegio sindacale è corrisposto un compenso annuo nella misura che sarà determinata, in sede di approvazione del bilancio, dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro. Il consiglio di amministrazione della banca determina parimenti la misura delle medaglie di presenza per i partecipanti alle sedute del comitato esecutivo.

Art. 9.

Il presidente, prima della scadenza del triennio di validità dei componenti del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci, convoca con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima delle adunanze:

A) i partecipanti di cui alla lettera *e*) dell'art. 7 per la designazione del rappresentante comune in seno al comitato esecutivo;

B) i partecipanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 7 per la designazione di un sindaco effettivo di cui alla lettera *d*) del successivo art. 16.

Le modalità di cui ai commi precedenti si applicano ogni qualvolta si debba provvedere, a seguito di vacanze determinatesi, alla designazione dei rappresentanti dei partecipanti in seno al comitato esecutivo ed al collegio sindacale.

I partecipanti prendono parte alla adunanza per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo di membri designati dal rispettivo consiglio di amministrazione o di loro funzionari, purchè muniti di incarico speciale.

Art. 10.

Per la validità dell'adunanza di cui alla lettera *A*) dell'articolo precedente, si richiede l'intervento in prima convocazione, di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale versato dai partecipanti di cui alla lettera *e*) dell'art. 7.

Per la validità dell'adunanza di cui alla lettera *B*), si richiede l'intervento di almeno la metà del capitale versato dai partecipanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 7.

In seconda convocazione l'adunanza è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti intervenuti.

L'adunanza s'intende indetta in seconda convocazione — salvo contrario avviso — alla stessa ora del giorno successivo a quello stabilito per la prima convocazione.

Art. 11.

Il comitato esecutivo si aduna su invito del presidente. La convocazione viene fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun membro almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato 24 ore prima della seduta.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del comitato esecutivo occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il comitato stesso.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 13.

Il comitato è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sezione. In particolare spetta al comitato:

1) predisporre lo statuto della Sezione e promuoverne le eventuali modificazioni;

2) deliberare sull'accettazione di nuovi conferimenti in aumento del fondo di dotazione, e sul trasferimento delle quote sottoscritte dai partecipanti ai sensi del penultimo comma dell'art. 3;

3) nominare nel suo seno il vice presidente della Sezione;

4) determinare i limiti di competenza del direttore per la concessione dei crediti, per la prestazione di garanzie e per la esecuzione di operazioni passive;

5) decidere su tutte le operazioni suddette quando eccedano la competenza del direttore;

6) deliberare in merito all'assunzione e alla alienazione di partecipazioni azionarie;

7) deliberare sui criteri formativi del bilancio annuale e sul bilancio stesso da presentare al consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro per l'approvazione;

8) approvare, su proposta del direttore, le modalità e le norme che debbono disciplinare la concessione dei finanziamenti;

9) autorizzare, qualunque ne sia il valore, le transazioni, le rinuncie, le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Sezione non sia stato ancora estinto;

10) autorizzare l'acquisto, il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione sia sui titoli del debito pubblico che su ogni altro titolo, obbligazione e valore;

11) deliberare la eliminazione dei crediti dalle scritture;

12) deliberare il trasferimento, a debito del fondo di garanzia, delle perdite incontrate nelle operazioni di credito effettuate;

13) deliberare la quota da corrispondere alla Banca nazionale del lavoro per le spese generali da questa sostenute per il funzionamento della Sezione.

Art. 14.

Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono affidate, su proposta del presidente, ad un funzionario della Sezione designato dal comitato stesso.

Di ogni deliberazione del comitato esecutivo e del direttore, verrà redatto verbale da inserire rispettivamente in appositi libri che verranno tenuti e conservati a cura del segretario. I verbali del comitato esecutivo saranno firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV

Il direttore

Art. 15.

Il direttore generale della Banca nazionale del lavoro è direttore della Sezione. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito a tutti gli effetti, ivi compresi i poteri di cui all'art. 6 ultimo comma, da uno dei vice direttori generali della Banca nazionale del lavoro. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la sostituzione compete al direttore centrale della banca stessa avente maggiore anzianità di nomina.

Il direttore:

stabilisce le norme per il funzionamento della Sezione;

regola e sorveglia l'andamento dei servizi;

stabilisce le modalità e le norme per la concessione dei finanziamenti da sottoporre all'appovazione del comitato esecutivo ai sensi dell'art. 13 e 8); provvede alla istruttoria delle richieste di finanziamento e dispone gli accertamenti tecnici relativi;

delibera sulle operazioni che il comitato ha demandato alla sua competenza;

autorizza le azioni giudiziarie e, ai sensi del terzo comma dell'art. 6, provvede ad ogni relativa incombenza compresa la nomina di procuratori generali e speciali per l'esercizio delle azioni attive e passive, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e, previa delibera degli organi competenti, rinunzia o transige le azioni medesime. Il direttore informa il comitato esecutivo delle azioni promosse;

autorizza la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di qualsiasi altra garanzia in qualunque forma concessa o acquisita, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Sezione risulti integralmente estinto, anche mediante cessione, oppure quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;

provvede in genere alla esecuzione dei deliberati del comitato esecutivo;

può prendere nei casi di urgenza, in unione al presidente, deliberazioni di competenza del comitato esecutivo di cui all'art. 13, numeri 5) e 9) fino al limite unitario di lire cento milioni e numero 10), riferendone allo stesso nella adunanza successiva alla deliberazione;

provvede alle spese e può delegare o trasferire detto incarico ad un dirigente da lui designato, nei limiti stabiliti dal comitato esecutivo e può, in generale, delegare parte dei suoi poteri a persone designate e nei limiti fissati dal comitato secutivo.

TITOLO V

Collegio sindacale

Art. 16.

Il collegio dei sindaci si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti nominati con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato e designati rispettivamente:

a) due sindaci effettivi ed uno supplente dal Ministero del tesoro;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un sindaco effettivo dalla Banca nazionale del lavoro;

d) un sindaco effettivo dai partecipanti al fondo di dotazione della Sezione di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 7 con le modalità stabilite dagli articoli 9 e 10 dello statuto.

Il collegio sindacale è presieduto da uno dei sindaci effettivi in rappresentanza del Ministero del tesoro e viene designato con il provvedimento di nomina.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate dalle disposizioni legislative vigenti in quanto applicabili.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi permangono nel loro ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, e comunque, fino a quando entrano in carica i loro successori.

I sindaci effettivi assistono alle sedute del comitato esecutivo e vengono convocati dal presidente della Sezione con le modalità stabilite per la convocazione dei membri del comitato esecutivo.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 17.

Il bilancio della Sezione è distinto da quello della Banca nazionae del lavoro.

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Sugli utili netti annuali risultanti dal bilancio è prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnare al fondo di riserva e sul residuo viene attribuito ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, un dividendo fino al 6%. L'eventuale rimanenza sarà devoluta:

per una quota non inferiore alla metà ad incremento del fondo di riserva;

il residuo, ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, ad integrazione del dividendo.

Art. 18.

L'eventuale perdita accertata nell'esercizio su ciascuna operazione sara addebitata al fondo di garanzia di cui all'art. 3 nella misura del 70% della perdita stessa.

Il residuo 30% è a carico del conto economico della Sezione.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 19.

La Sezione per lo svolgimento dei suoi compiti e della sua attività si avvale dei servizi della Banca nazionale del lavoro e di quelli delle aziende di credito partecipanti al suo fondo di dotazione direttamente o attraverso gli istituti centrali di categoria cui esse partecipano. Mediante particolari convenzioni con la Banca nazionale del lavoro e con i predetti aziende o istituti saranno disciplinati i rapporti e conferiti i necessari poteri di rappresentanza.

Si avvale altresì del personale della Banca nazionale del lavoro all'uopo designato dal direttore.

Gli stipendi ed ogni altra competenza corrisposta al personale addetto alla Sezione sono a carico della Sezione stessa.

Art. 20.

Gli atti e gli scritti che recano impegni della Sezione di fronte ai terzi debbono portare la firma congiunta del presidente e del direttore o di chi li sostituisce, ovvero di uno di essi e di un funzionario della Sezione designato dal comitato esecutivo della Sezione stessa.

La corrispondenza ordinaria può anche essere firmata congiuntamente da due funzionari a ciò espressamente designati dal comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo può deliberare ogni altra norma per la disciplina, l'uso e la delega delle facoltà di firma.

TITOLO VIII

Scioglimento della Sezione

Art. 21.

Quando fossero accertate perdite che assorbissero il fondo di riserva, l'accantonamento a fronte rischi creditizi di cui all'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1228 e, per oltre la metà, il fondo di dotazione della Sezione, il comitato esecutivo dovrà proporre allo Stato ed ai partecipanti il reintegro del fondo di dotazione, fatto salvo il diritto di recesso, o la messa in liquidazione della Sezione. In caso di liquidazione, la nomina del liquidatore e la fissazione delle modalità inerenti saranno disposte dal Ministro per il tesoro.

Il residuo netto del patrimonio della Sezione risultante dalla liquidazione, ad eccezione della consistenza effettiva del fondo di garanzia di cui al punto *b*) dell'art. 3 di pertinenza dello Stato, sarà destinato al rimborso delle quote di partecipazione e l'eccedenza eventuale sarà devoluta ai partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno conferite.

TITOLO IX

Norma transitoria

Art. 22.

In attuazione delle nuove norme statutarie si procederà alle integrazioni dei componenti del comitato esecutivo e del collegio dei sindaci con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 dello statuto.

I nuovi componenti dei suddetti organi scadranno dal mandato insieme agli altri membri in carica alla data di approvazione del presente statuto.

Visto, *il Ministro del tesoro*: COLOMBO

(2386)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1968.

Nuove sostanze soggette alle disposizioni di legge sugli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di iscrivere altre sostanze nello elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

1) Peyotl;

2) Funghi del genere stropharia, conocybe e psilocybe;

3) Nicodicodina: 6-nicotinildiidrocodeina;

4) Codoxima: didrocodeinone corbossimetilossima.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo I dell'elenco delle sostanze o preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(2495)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cabras.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la penisola di Sinis nel comune di Cabras;

Considerato che l'elenco della suddetta commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Cabras (Cagliari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente sulla località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ancora in gran parte allo stato naturale forma un quadro panoramico di singolare bellezza, vastissimo, visibile da numerose strade, dalle spiagge e dal mare, comprendente le spiagge stesse con arenili e scogliere, un sistema roccioso — che costituisce la spina dorsale della penisola stessa — e nello insieme un complesso assai variato;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Cabras, costituita dalla penisola di San Giovanni di Sinis, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nelle legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Il mare e verso terra, parte del mappale 20, foglio 81 lasciando fuori lo stagno Pizzinnu Mortu, la particella 41, inclusa, la particella 40, parte della particella 21, escludendo lo stagno Argiolas, i mappali seguenti: foglio 82, 4, 3, 2 e A.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari curerà che il comune di Cabras provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 febbraio 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per le bellezze naturali di Cagliari

Verbale della seduta del giorno 21 *maggio* 1964

Il giorno 21 del mese di maggio 1964, alle ore diciotto, in seguito ad invito diramato con nota n. 940 e 941 del 15 maggio 1964, si è riunita presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari in via Caprera n. 9 la commissione per le bellezze naturali della provincia di Cagliari.

(*Omissis*).

Sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
CABRAS Zona di S. Giovanni in Sinis.

(*Omissis*).

L'arch. Renato Salinas, vice presidente, constatato legale il numero dei convenuti, alle ore 18 dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione proponendo di vincolare la penisola di Sinis delimitata verso terra da parte del mappale 20, foglio 81 lasciando fuori lo stagno « Pizzinnu Mortu »; la particella 14 inclusa nel perimetro e la particella 40 parte, del mappale 21 lasciando a parte lo stagno « Argiolas »; le particelle 4, 3, 2 e *A* del foglio 82.

Motivazione: « la penisola visibile dalla strada di recente costruzione e dal mare che la circonda costituisce un quadro assai variato con dune, colline, spiagge e roccie ».

Il direttore dell'ente provinciale per il turismo ed il sindaco di Cabras chiedono dei chiarimenti nell'eventualità di costruzioni civili nella zona archeologica, l'ach. Salinas dà le spiegazioni necessarie.

Esaminati gli argomenti i componenti della commissione approvano alla unanimità.

(*Omissis*).

Le seduta viene chiusa dal vice presidente alle ore 19,15.

(2494)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1968.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1967, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota n. 721/8.1 Div. Gab. del 12 febbraio 1968, con la quale la prefettura di Caserta comunica che a seguito delle dimissioni del prof. Manfredi Bosco è stato eletto presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta il prof. Vincenzo De Michele;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il prof. Manfredi Bosco, dimissionario, con il prof. Vincenzo De Michele;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Vincenzo De Michele è chiamato a far parte, quale presidente dell'amministrazione provinciale di Caserta, del comitato regionale per la programmazione economica della Campania, in sostituzione del professore Manfredi Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1968

Il Ministro: PIERACCINI

(2574)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 », che avrà luogo a Genova dal 6 al 16 giugno 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa fra muratori e cementisti pensiero e azione » a r. l., con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona dalle quali si rileva che alla data del 30 dicembre 1967 la società « Cooperativa fra muratori e cementisti pensiero e azione », a r. l., con sede in Ancona, non aveva attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa fra muratori e cementisti pensiero e azione », a r. l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Sabatini in data 28 ottobre 1957, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Nicasio Kogoy ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1968

Il Ministro: BOSCO

(2291)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Determinazione delle basi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili valide, ai fini contributivi, nei confronti dei lavoratori facchini soci di carovane e cooperative nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, concernente l'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale, il quale prevede che per particolari categorie di

lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestano la propria opera per conto delle società ed enti medesimi, possono essere determinate per provincia o per zone o anche per settori di attività merceologiche, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili, ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili valide nei confronti dei lavoratori facchini soci di carovane e cooperative operanti nella provincia di Arezzo sono determinate nelle seguenti misure:

Carovane facchini, 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;

Cooperative facchini, 3ª classe contributiva, con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Bosco

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1968.

Autorizzazione all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere, nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni di qualità « orto vivaio con coltura floreale » in alcuni comuni della provincia di Pistoia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 113, lettera *a*) e 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Visti gli articoli 56 e 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione straordinaria della qualificazione, della classificazione e del classamento della qualità « orto vivaio con coltura floreale » nei comuni della provincia di Pistoia:

1) Massa e Cozzile;
2) Montecatini Terme;
3) Pescia;
4) Pieve a Nievole;
5) Uzzano.

Considerato che nei suddetti comuni, nessuna revisione è stata disposta per le colture floreali ai sensi del primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589;

Decreta:

L'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel triennio 1968-1970, la revisione straordinaria della qualificazione, classificazione e classamento — con conseguente applicazione di nuovi elementi censuari — per la generalità dei terreni di qualità « orto vivaio con coltura floreale » siti nei comuni sopraindicati.

Sarà provveduto ad avvisare gli interessati delle operazioni sopraluogo, a mezzo manifesto da pubblicarsi all'albo del comune e nelle località di consuetudine, almeno dieci giorni prima del loro inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1968

Il Ministro: Preti

(2364)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1968.

Modifiche alle norme di qualità per i pomodori.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le norme della Comunità economica europea (CEE) relative ai requisiti di qualità dei prodotti ortofrutticoli, pubblicate in allegato al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 190/67, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 27 giugno 1967, che modifica le norme comuni di qualità per i pomodori;

Decreta:

Art. 1.

Le norme relative ai requisiti di qualità dei pomodori pubblicate in allegato al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sono modificate conformemente allo allegato del presente decreto.

Roma, addì 15 marzo 1968

Il Ministro: Restivo

Allegato

Modifiche alle norme di qualità, della Comunità economica europea (CEE), relative ai pomodori

1) *Titolo II* — Caratteristiche qualitative, paragrafo C) - Classificazione: l'ultimo comma del punto 1 è sostituito dal seguente comma:

« Si distinguono:

- i pomodori « tondi »,
- i pomodori « allungati »,

i pomodori « costoluti », che sono di forma regolare, ma presentano coste che non devono tuttavia estendersi a più di un terzo della distanza periferica tra il punto stilare e quello penducolare ».

2) *Titolo II* — Caratteristiche qualitative, paragrafo *C*) - Classificazione: l'ultimo comma del punto 2 è sostituito dal seguente comma:

« Si distinguono:

- i pomodori « tondi »,
- i pomodori « allungati »,
- i pomodori « costoluti ». Questi ultimi devono in ogni caso essere di forma regolare ».

3) *Titolo III* — Calibrazione: le disposizioni del titolo sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

« La calibrazione è determinata:

- dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto per i pomodori « tondi » o « costoluti »,
- dal diametro al punto dello spessore massimo per i pomodori « allungati ».

A. Calibro minimo.

Il diametro minimo dei pomodori classificati nelle categorie « Extra », « I » e « II » è fissato a:

- 30 mm per i pomodori « allungati »,
- 35 mm per i pomodori « tondi » e « costoluti ».

B. Omogeneità.

Le scale di calibrazione fissate in appresso sono obbligatorie per i pomodori delle categorie « Extra » e « I ».

Pomodori « allungati »	Pomodori « tondi » e « costoluti »
Scala dei diametri in mm.	Scala dei diametri in mm.
	da 77 inclusi a 87 esclusi
	da 67 inclusi a 77 esclusi
57 e più	da 57 inclusi a 67 esclusi
da 47 inclusi a 57 esclusi	da 47 inclusi a 57 esclusi
da 40 inclusi a 47 esclusi	da 40 inclusi a 47 esclusi
da 30 inclusi a 40 esclusi	da 35 inclusi a 40 esclusi

I pomodori « costoluti » corrispondenti al calibro più elevato non possono essere classificati nella categoria « Extra ».

4) *Titolo IV* — Tolleranze: le disposizioni del paragrafo *B*) Tolleranze di calibro, sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

« Per le categorie « Extra » « I » e « II »: per ogni imballaggio il 10 % espresso in numero o peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio. Tuttavia, per i pomodori classificati nel calibro inferiore e per i pomodori non calibrati della categoria « II », questa tolleranza può riferirsi soltanto a prodotti di calibro non inferiore a 28 mm. per i pomodori « allungati » e a 33 mm. per i pomodori « tondi » o « costoluti ».

5) *Titolo VI* — Indicazioni esterne, paragrafo *D*) - Caratteristiche commerciali: il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - Indicazione « costoluti » o « allungati » se del caso ».

(2690)

DECRETO PREFETTIZIO 29 febbraio 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Varese.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità scaduto per compiuto triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale sopra citato;

Decreta:

Per il triennio 1° marzo 1968-28 febbraio 1971, il consiglio provinciale di sanità di Varese è composto come segue:

il prefetto, presidente;

il medico provinciale di Varese;

il veterinario provinciale di Varese;

il presidente del tribunale di Varese;

l'ingegnere capo del genio civile di Varese;

il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese;

il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Varese;

l'ufficiale medico militare più elevato in grado del presidio militare di Busto Arsizio;

il dott. Gian Vincenzo Brizio, ufficiale sanitario del comune di Varese;

il dott. Luigi Sonzini, medico condotto del comune di Carnago;

il prof. Vittorio De Filippis, direttore della sezione micrografica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il dott. Giuliano Trinci, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

il presidente dell'ospedale di Circolo di Varese;

il prof. Giorgio Bignardi, direttore sanitario dello ospedale di Circolo di Varese;

il prof. Delfino Barbieri, primario medico dell'ospedale di Circolo di Varese;

il prof. Rodolfo Fumagalli, primario chirurgo dello ospedale di Circolo di Varese;

l'on. prof. Natale Santero, medico chirurgo;

il dott. Vittorio Chicherio, medico esperto in pediatria;

il prof. Emilio Giudici, medico chirurgo;

l'avv. Virginio Bonomi, esperto nelle materie amministrative;

il dott. ing. Giordano Canziani e il dott. ing. arch. prof. Enrico Castiglioni, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

il prof. Mario Parravicini, rappresentante dell'ordine dei medici;

il dott. Enrico Bassani, rappresentante dell'ordine dei medici-veterinari;

il dott. Ludovico Cesena, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;

la sig.na Ada Bottelli, rappresentante del collegio delle ostetriche;

la sig.ra Miriam Monzani Gennari, rappresentante del collegio delle infermiere professionali assistenti sanitarie visitatrici vigilatrici d'infanza;

l'avv. Ugo Clarkson, rappresentante dell'I.N.P.S. di Varese;

il dott. Cesare Perinotti, rappresentante dell'I.N.A.M. di Varese;

il cav. geom. Luigi Rinaldi, rappresentante dell'I.N.A.I.L. di Varese.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Antonio Piccolo, funzionario della carriera amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

Varese, addì 29 febbraio 1968

Il prefetto: CAPPELLANI

(2415)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto **ministeriale** del 12 marzo 1968:

De Rosa Antonino, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Casoria, stesso distretto.

Restaino Canio, notaio residente nel comune di Agerola, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

D'Auria Catello, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli.

Mazzocca Mario, notaio residente nel comune di Andria, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli.

Licenziati Enrico, notaio residente nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Di Maio Maria Teresa, notaio residente nel comune di Colliano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Napoli.

(2515)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1792 in data 7 marzo 1968, il sig. Giovanni Barillà, presidente dell'Istituto autonomo per le case pooplari della provincia di Palermo, è stato confermato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(2518)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1793 in data 7 marzo 1968, il dott. Calogero La Porta, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato confermato, per la durata di mesi sei, commissario governativo per la gestione straordinaria della Sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(2519)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,30	624,25	624,50	624,36	624,20	—	624,45	624,36	624,15	624,20
$ Can.	576,60	576,65	577 —	576,90	576,10	—	577,25	576,90	576,60	576,70
Fr. Sv.	144,38	144,22	144,21	144,25	144,30	—	144,29	144,25	144,38	144,30
Kr. D.	83,75	83,75	83,85	83,79	83,60	—	83,78	83,79	83,75	83,75
Kr. N.	87,45	87,45	87,42	87,455	87,50	—	87,475	87,455	87,45	87,45
Kr. Sv.	120,78	120,81	120,78	120,785	120,65	—	120,81	120,785	120,78	120,78
Fol.	172,95	172,93	172,90	172,90	172,90	—	172,98	172,90	172,95	172,85
Fr. B.	12,55	12,566	12,57	12,5655	12,55	—	12,5625	12,5655	12,56	12,56
Franco francese	126,85	126,91	126,87	126,865	126,80	—	126,93	126,865	126,85	126,88
Lst.	1499,30	1499,25	1500,10	1499,60	1499,25	—	1499,65	1499,60	1499,95	1499,40
Dm. occ.	156,46	156,48	156,45	156,495	156,45	—	156,49	156,495	156,46	156,50
Scell. Austr.	24,12	24,13	24,13	24,1325	24 —	—	24,131	24,1325	24,12	24,12
Escudo Port.	21,86	21,85	21,84	21,87	21,80	—	21,835	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	8,95	8,96	8,96	8,96	8,90	—	8,9575	8,96	8,95	8,95

Media dei titoli del 25 marzo 1968

Rendita 5 % 1935	105,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1968

1 Dollaro USA	624,405
1 Dollaro canadese	577,075
1 Franco svizzero	144,27
1 Corona danese	83,785
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	120,797
1 Fiorino olandese	172,94
1 Franco belga	12,564
1 Franco francese	126,897
1 Lira sterlina	1499,625
1 Marco germanico	156,492
1 Scellino austriaco	24,132
1 Escudo Port.	21,852
1 Peseta Sp.	8,959

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di tecnologie generali.

IL MINISTRO PER LA DIFrSA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del sopracitato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, concernente il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, della accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto l'effettivo fabbisogno del personale degli assistenti della Accademia navale in relazione alle accertate esigenze del servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di tecnologie generali nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

b) siano cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

d) non siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non siano incorsi nella destituzione nella pubblica amministrazione;

f) non siano stati dispensati dall'impiego nella pubblica amministrazione;

g) non siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano superato il 40°. Coloro che hanno superato il 40 anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni di età elevati a 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

i) abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio;

e) la sua residenza;

f) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

g) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) che non è incorso nella destituzione nella pubblica amministrazione;

i) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica amministrazione;

l) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

m) i servizi prestati come impiegato nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) se abbia o meno riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

o) le elevazioni del limite di età di cui eventualmente beneficia;

p) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

q) l'impegno a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro, con suo decreto motivato, soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

Inoltre, le domande che perverranno prive delle indicazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, o prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 13.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo da L. 400 con firma autenticata dal sindaco o dal notaio od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una orale ed una prova pratica, giusta il programma annesso al presente decreto.

La durata e le modalità dello svolgimento delle prove saranno stabilite dalla commissione giudicatrice.

Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

La commissione giudicatrice sara nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

— comandante in 2ª dell'Accademia navale di Livorno, presidente;

— professore titolare presso l'Accademia navale della cattedra di meccanica razionale, membro;

— tre professori di università o dell'Accademia navale di Livorno, membri;

— un funzionario della carriera direttiva amministrativa, segretario senza voto.

Art. 9.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 10.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 11.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 12.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale concernente l'invito a presentare i documenti.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, munita di marca da bollo da L. 400 e annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola

I mutilati od invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 60-*ter*), rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400, del sindaco del comune di abituale residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 14.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata da L. 400. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

5) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale, corredato di un certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

6) certificato medico in bollo da L. 400, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dello art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400:

a) per gli ufficiali in congedo ed in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, il certificato di esito di leva in bollo da L. 400;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva), il certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio (munita delle prescritte marche da bollo da L. 400).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato, in carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Il certificato medico, invece, deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 15.

I vincitori del concorso, con decreto ministeriale, conseguiranno la nomina ad assistente di tecnologie generali nel personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 16.

Ai candidati assunti spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1968
Registro n. 2 *Difesa, foglio n.* 325

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*).

Prova orale

b) Consistente in un colloquio sul seguente programma: Classificazione e proprietà dei materiali metallici in relazione ai procedimenti tecnologici di trasformazione: struttura, legami, solidificazione e raffreddamento, deformazioni plastiche, dislocazioni, incrudimento, restaurazione e ricristallizzazione, sinterizzazione. Trattamenti termici degli acciai, delle ghise, delle leghe

di alluminio, rame, magnesio, zinco. Leghe antifrizione. Trattamenti superficiali, fenomeni di diffusione. Metodi e strumenti di prova e controllo dei materiali. Metrologia.

Sistemi di tolleranze.

Sorgenti industriali del calore. Forni fusori. Riscaldamento a induzione. Produzione delle ghise e degli acciai.

Principi dello studio dei cicli di lavorazione. Lavorazione per **fusione: Pressofusione.** Microfusione. Lavorazione per sinterizzazione. **Lavorazione per** deformazione plastica. Produzione dei **semilavorati. Processi e** macchine per la fucinatura, la laminazione, la trafilatura, l'estrusione, la fabbricazione dei tubi metallici. Lavorazione delle lamiere. Lavorazioni per asportazione di truciolo. Caratteristiche, lubrificazione e raffreddamento degli utensili. Caratteristiche principali, modo di lavorazione e comandi delle macchine utensili universali in erlazione al disegno del pezzo: torni, fresatrici, trapanatrici e alesatrici, macchine utensili a moto rettilineo, rettifiche, filettatrici e dentatrici, sbarbatrici, lappatrici.

Maschere ed attrezzature di fissaggio del pezzo.

Metodi e mezzi per la saldatura dei metalli e suo controllo. Taglio dei metalli in superficie e sott'acqua. Lavorazioni per elettroerosione ed elettroscintillamento. Metodi e mezzi di rivestimento e protezione dei metalli contro la corrosione. Cenni sulla lavorazione delle materie plastiche, degli elastometri e del legno. Tempi di lavorazione. Cenni sulle macchine a controllo numerico, sulle transfert e sull'automazione.

Prova pratica

c) Consistente in una lezione su argomento del programma ufficiale del corso di « tecnologie meccaniche e generali » della Accademia navale, estratto a sorte fra un gruppo di tre di tali argomenti scelti dalla commissione.

Roma, addì 19 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) Divisione personali civili Sezione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (prov. di . . .) il . . . . e residente in (prov. di . . .) via n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di assistente di tecnologie generali presso l'Accademia navale di Livorno.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in conseguito presso in data .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ;

6) è disposto, in caso di nomina, a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole;

7) è di sana e robusta costituzione fisica;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) non ha prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati lo avviso di convocazione per le prove scritte, pratica ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

Data . . . .

Firma (5) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Nel caso in cui il candidato abbia prestato servizio come impiegato nella pubblica amministrazione, dovrà indicare le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di partecipazione al concorso per esami a un posto di assistente di tecnologie generali presso l'Accademia navale di Livorno ».

(1447)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

Il Ministero della difesa comunica che il giorno 10 aprile 1968, alle ore 8,30 avrà luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 16 settembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 novembre 1967) per la nomina di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

(2870)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Nuova sede e sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10470 in data 16 novembre 1967, con il quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno, indetto con decreto n. 3337 in data 8 aprile 1967, e fu stabilita in Salerno la sede della commisione medesima;

Attesoche occorre procedere alla sostituzione del prof. dott. Luigi Condorelli, direttore della clinica medica dell'università di Roma, che ha rinunziato all'incarico;

Viste le designazioni dell'ordine dei medici di Salerno;

Considerato che il prof. dott. Michele Bufano, direttore dello istituto di patologia medica dell'università di Roma, ha accettato di far parte della commissione anzidetta;

Ritenuta altresì l'opportunità di fissare in Roma la sede della commissione di cui trattasi, al fine di disporre di migliori attrezzature tecniche che consentano un più approfondito esame dei concorrenti;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del prof. dott. Luigi Condorelli, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso al posto

di ufficiale sanitario del comune di Salerno il prof. dott. Michele Bufano, direttore dell'istituto di patologia medica della Università di Roma.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito con il citato decreto n. 10470 circa la sede, la commissione giudicatrice del predetto concorso avrà sede in Roma, e farà luogo alle prove di esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato pure per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune interessato.

Salerno, addì 4 marzo 1968

Il medico provinciale: GALLO

(2426)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico vice capo del comune di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3711 in data 28 giugno 1966, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico scolastico vice capo del comune di Venezia;
Visto il proprio decreto n. 3711 del 30 gennaio 1967, con cui è stata ammessa al concorso la dott.ssa Maria Angela Tanda;
Visto il verbale in data 18 luglio 1967 della commissione giudicatrice relativo all'idoneità dell'unico concorrente e al punteggio conseguito;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La dott.ssa Maria Angela Tanda ha conseguito l'idoneità al concorso di medico scolastico vice capo del comune di Venezia, con punti 218,78.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Venezia, addì 15 gennaio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto p. n. e data con il quale è stata approvata l'idoneità e il punteggio dell'unica candidata ammessa al concorso di medico scolastico vice capo del comune di Venezia;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1945, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La dott.ssa Maria Angela Tanda è dichiarata vincitrice del concorso a medico scolastico vice capo del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211.

Venezia, addì 15 gennaio 1968

Il medico provinciale: BAGNATO

(2422)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1968, n. 13.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 del* 23 *febbraio* 1968).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 62.467.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convali-

dazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17129 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 5.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ed altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario, a compensi speciali e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli assessori competenti di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli assessori competenti di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrasi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26611, 26612, 26613, 26614, 26615, 26616, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678 e 26691 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114, dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a diporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione ai capitoli 26617, 26618, 26619, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684 e 26685 dello stato di previsione della spesa in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21130 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, per lo sviluppo della agricoltura nel quinquennio 1966-1970, assegnata alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore alle finanze, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui predetti capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla rinascita di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21120 dello stato di previsione della entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l'attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'isola, da riversare nella contabiità speciale di cui all'art. 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termine del precedente art. 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 19.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968.

Art. 20.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'art. 8 dello statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 500 milioni il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 febbraio 1968

DEL RIO

Quadro generale riassuntivo del bilan

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	57.383.000.000	
Altri tributi	7.000.000	
Totale del titolo I . . .	57.390.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra-tributarie	3.621.900.000	
Totale dei titoli I e II . . .	61.011.900.000	61.011.900.000
Totale delle spese correnti	31.310.071.104	
Differenza	29.701.828.896	
TITOLO III		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzioni di anticipazioni e di crediti		1.455.100.000
Totale dei titoli I, II e III . . .		62.467.000.000
Accensione di debiti		—
Totale complessivo delle entrate . . .		62.467.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Finanze	6.638.543.635
Enti locali	68.500.000
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione	—
Lavori pubblici	68.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del titolo I . . .	6.775.043.635
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	51.000.000
Enti locali	—
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	1.200.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del titolo II . . .	1.251.000.000
Totale dei titoli I e II . . .	8.026.043.635

(2361)

cio per l'esercizio finanziario 1968

SPESA							
PER SEZIONI						PER TOTALI	
Sicurezza pubblica	Istruzione e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	100.000.000	—	1.305.000.000	7.236.624.902	3.529.652.567	18.809.801.104	
410.000.000	—	—	365.000.000	—	—	843.500.000	
—	—	—	806.000.000	—	—	806.000.000	
—	1.395.000.000	—	3.707.000.000	—	—	5.102.000.000	
—	16.000.000	7.000.000	864.000.000	117.200.000	—	1.072.200.000	
—	—	—	—	2.223.000.000	—	2.223.000.000	
—	—	p. m.	—	660.000.000	—	660.000.000	
—	100.000.000	—	—	993.550.000	—	1.093.550.000	
—	600.000.000	—	—	100.000.000	—	700.000.000	
410.000.000	2.211.000.000	7.000.000	7.047.000.000	11.330.374.902	3.529.652.567	31.310.071.104	31.310.071.104
—	—	—	—	1.410.000.000	3.800.000.000	5.261.000.000	
1.000.000	—	—	—	550.000.000	—	551.000.000	
—	—	—	1.318.346.804	—	—	1.318.346.804	
—	222.000.000	—	3.150.000.000	—	—	3.372.000.000	
—	200.000.000	1.060.000.000	880.000.000	680.000.000	—	4.220.000.000	
—	—	—	—	3.176.000.000	—	3.176.000.000	
—	—	p. m.	—	4.940.000.000	—	4.940.000.000	
—	—	—	—	2.225.000.000	—	2.225.000.000	
—	500.000.000	—	—	p. m.	—	500.000.000	
1.000.000	922.000.000	1.060.000.000	5.348.346.804	13.181.000.000	3.800.000.000	25.563.346.804	25.563.346.804
411.000.000	3.133.000.000	1.067.000.000	12.395.346.804	24.511.374.902	7.329.652.567	56.873.417.908	56.873.417.908

Estinzione di debiti:		
Finanze	5.593.582.092	
Totale - Estinzione di debiti	5.593.582.092	5.593.582.092
Totale complessivo delle spese	62.467.000.000	62.467.000.000
Totale complessivo delle entrate	62.467.000.000	
Differenza	—	

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1968, n. 14.
Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazoine regionale è autorizzata ad erogare a favore delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna, un contributo annuo non inferiore a L. 15.000.000, per il conseguimento degli scopi previsti dallo statuto speciale dell'Unione italiana ciechi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il contributo sarà ripartito in proporzione al numero degli associati a ciascuna delle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi riconosciute o di fatto operanti in Sardegna e concessa a favore delle stesse con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali

Art. 3.

Ciascuna sezione dovrà presentare, entro il 15 settembre di ciascun anno, all'Assessorato regionale agli enti locali il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo ed entro il 31 marzo di ciascun anno il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente.

Per l'anno 1968 il programma di cui al comma precedente dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sarà istituito il seguente capitolo: « Contributi alle sezioni sarde dell'Unione italiana ciechi per funzionamento e organizzazione », con lo stanziamento di lire 15.000.000.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno capo al suddetto capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 febbraio 1968

DEL RIO

(2362)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.